



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

Tra l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (con sede in Roma, Piazza Sassari 4, 00161 Roma, P. I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università" e "soggetto promotore"), nella persona del legale rappresentante (il Rettore),

e

la struttura sanitaria denominata A.O. Ordine Mauriziano di Torino, che svolge attività assistenziale con sede in Via Magellano 1, 10128 Torino, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" nella persona del legale rappresentante (il Direttore Generale Dr.ssa Franca Dall'Occo), in relazione a quanto in epigrafe, si conviene quanto segue.

Art. 1

1. La Struttura Sanitaria ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il tirocinio degli studenti iscritti al Master di I livello "**Anestesia e Rianimazione per la Professione Infermieristica**", promosso dall'"Università" congiuntamente alla Fondazione San Camillo-Forlanini (con sede presso l'Ospedale San Camillo, circoscrizione Gianicolense 87, 00152 Roma).

2. Il tirocinio si svolgerà secondo quanto specificato nei successivi punti A) e B).

A) Nelle sale operatorie per un totale di 120 ore di tirocinio effettuabili per periodi continuativi o frazionati sotto la responsabilità organizzativa del Responsabile (Direttore della Struttura e/o Caposala) della Sala Operatoria. Al discente non dovranno essere affidati compiti di responsabilità professionale.

B) Nella Terapia Intensiva per un totale di 30 ore di tirocinio in cinque giorni consecutivi nell'ambito di una settimana, sotto la responsabilità organizzativa del Responsabile (Direttore della Struttura e/o Caposala) della Terapia Intensiva. Al discente non dovranno essere affidati compiti di responsabilità professionale.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.



3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. In caso di interruzione del tirocinio il soggetto ospitante ne darà tempestiva comunicazione al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.
7. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà una certificazione del tirocinio effettuato e completato attraverso la modulistica fornita dal soggetto promotore.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa. Il soggetto ospitante accoglie esclusivamente tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza Generale 4 ore e Sicurezza Specifica 12 ore) e siano in possesso dei rispettivi certificati.



Art. 5

1. L'Università assicura nominativamente i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.
2. I tirocinanti sono personalmente responsabili di eventuali danni arrecati ai locali e agli strumenti del soggetto ospitante.

Art. 6

1. L'Università e la Fondazione San Camillo-Forlanini provvederanno a inserire il soggetto ospitante nel proprio elenco degli Enti formatori con capacità didattica a livello universitario, rilasciandone relativa certificazione. Analoga certificazione sarà rilasciata agli Operatori Sanitari sotto la cui responsabilità si è svolto il tirocinio pratico-formativo.

Art. 7

1. Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d. lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web d'Ateneo al seguente link: <https://www.unitelmasapienza.it/wp-content/uploads/2022/11/47.-Informativa-Tirocini.pdf>

Art. 8

1. La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.
2. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico del soggetto promotore.

Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza

 Rettore

Per il soggetto ospitante

A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Franca Dall'Occo
Direttore Generale

UnitelmaSapienza
Piazza Sassari, 4
00161 Roma
unitelmasapienza.it